Codice A1800A
D.D. 23 ottobre 2026, n. 2086
D.G.R. n. 4-2839 del 20 luglio 2026. Programma triennale di infomobilità 2026-2028, comprensivo del Programma annuale 2026. Progetti prioritari TRASP.S.3 e TRASP.P.17 per lo sviluppo del sistema informativo delle infrastrutture viarie. Raccordo con le sperimentazioni di intelligenza artificiale del Programma, incluso il progetto TRASP.P.12 in collaborazione con l'Agenzia della mobilità piemontese. Approvazione dello.

ATTO DD 2086/A1800A/2026 DEL 23/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: D.G.R. n. 4-2839 del 20 luglio 2026. Programma triennale di infomobilità 2026-2028, comprensivo del Programma annuale 2026. Progetti prioritari TRASP.S.3 e TRASP.P.17 per lo sviluppo del sistema informativo delle infrastrutture viarie. Raccordo con le sperimentazioni di intelligenza artificiale del Programma, incluso il progetto TRASP.P.12 in collaborazione con l'Agenzia della mobilità piemontese. Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Province piemontesi.

Premesso che:
con D.C.R. n. 256-2458 del 16 gennaio 2018 è stato approvato il Piano regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), che definisce gli obiettivi e gli indirizzi strategici della politica regionale in materia di mobilità e trasporti;
con D.G.R. n. 6-7459 del 25 settembre 2023 sono stati approvati i Piani di Settore per l'attuazione del PRMT, le cui azioni in materia di Sistema informativo e Intelligent Transport System (ITS) ricomprendono le attività di gestione e sviluppo dell'infrastruttura tecnologica e dei servizi informatici regionali per la mobilità e i trasporti;
con D.G.R. n. 4-2839 del 20 luglio 2026 è stato approvato il "Programma triennale di infomobilità 2026-2028, comprensivo del Programma annuale 2026", di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione, con un fabbisogno complessivo di euro 8.600.000,00, IVA inclusa, di cui euro 997.802,53 per investimenti ed euro 2.160.000,00 per spesa corrente nell'anno 2026;
la suddetta deliberazione demanda alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica l'attuazione del Programma, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e nei limiti delle disponibilità economiche effettivamente presenti a bilancio.

Considerato che l'Allegato A alla D.G.R. n. 4-2839/2026 individua, tra i progetti prioritari:
– TRASP.S.3 "Supporto alla governance per l'attuazione dei progetti di sviluppo prioritari che prevedono forniture da parte di operatori di mercato (TRASP.P.10, TRASP.P.11, TRASP.P.12 e

TRASP.P.17)", finalizzato ad assicurare il supporto specialistico e la conformità dei nuovi servizi all'architettura regionale, garantendone l'integrabilità e il consolidamento sull'infrastruttura tecnologica regionale;
– TRASP.P.17 "Sviluppo del sistema informativo delle infrastrutture viarie finalizzato alla raccolta in tempo reale dei dati su ordinanze, concessioni ed eventi sportivi", che prevede l'acquisizione di strumenti informatici da rendere disponibili agli enti titolari delle infrastrutture viarie;
– TRASP.P.12 "Implementazione di servizi AI per la valutazione della qualità percepita dagli utenti del TPL e per l'analisi dei flussi BIPEx ai fini della certificazione della relativa data quality", quale ambito di sperimentazione dell'intelligenza artificiale nel trasporto pubblico locale, da raccordare alle attività svolte con l'Agenzia della mobilità piemontese (AMP);
– TRASP.P.11 "Implementazione di un modello di AI per la costituzione e l'aggiornamento di un DB delle pertinenze stradali, mediante il riconoscimento immagini AI-based", quale specifico riferimento programmatico per le attività di computer vision a supporto dei gestori della rete stradale contemplate nello schema di Convenzione.

Richiamato che:
con D.D. n. 3649/A1809B/2020 del 23 dicembre 2020, in attuazione della D.G.R. n. 5-2517 dell'11 dicembre 2020, è stato approvato lo schema di convenzione con le Province e la Città Metropolitana per l'omogeneizzazione e l'efficientamento procedurale e strumentale dell'iter autorizzatorio dei trasporti eccezionali, avviando un percorso di collaborazione per l'utilizzo del relativo programma informatico e la sua integrazione con l'Infrastruttura Geografica Regionale;
lo schema di Convenzione ora sottoposto ad approvazione richiama altresì l'Accordo approvato con D.D. n. 91/A1810C/2024 del 18 gennaio 2024, relativo all'intervento TRASP.P.3 "Ricognizione dati su strade e altre opere trasportistiche", quale precedente funzionale e organizzativo per la raccolta e la gestione dei dati su strade, ponti e gallerie, l'alimentazione di AIROP e l'interoperabilità con i sistemi degli enti proprietari.

Rilevato che:
l'attuazione dei progetti TRASP.S.3 e TRASP.P.17 consente di sviluppare ulteriormente il patrimonio informativo regionale relativo a strade, ponti e altre opere infrastrutturali, integrandolo con i dati dei procedimenti che incidono sulla viabilità, senza sostituire le competenze tecniche e amministrative degli enti proprietari e gestori;
l'efficacia di tali interventi richiede la cooperazione della Città Metropolitana di Torino e delle Province piemontesi, la definizione di standard comuni e il conferimento di dati aggiornati, georeferenziati e interoperabili, anche quando gli enti continuino a utilizzare propri applicativi;
il progetto TRASP.P.12 riguarda le applicazioni dell'AI al TPL e alla qualità dei dati BIPEx e costituisce un ambito distinto, da coordinare con le ulteriori sperimentazioni del Programma. Il raccordo con AMP non determina, per effetto della presente Convenzione, l'assunzione di obblighi in capo all'Agenzia, che non figura tra le Parti sottoscrittrici; eventuali specifici impegni con AMP saranno disciplinati mediante gli atti pertinenti;
le attività di computer vision per la rete stradale previste dalla Convenzione trovano specifica corrispondenza nel progetto TRASP.P.11 e saranno definite nei relativi piani attuativi, nei limiti del perimetro e delle risorse autorizzati dal Programma.

Dato atto che lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento:
– disciplina la collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, tra Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per la digitalizzazione dei procedimenti incidenti sulla viabilità, l'integrazione dei dati infrastrutturali e procedimentali e la sperimentazione di strumenti di IA a supporto dei gestori della rete;
– prevede il sostegno regionale agli investimenti di progettazione, realizzazione, configurazione,

integrazione, dispiegamento e messa in esercizio delle soluzioni, nei limiti delle risorse programmate e disponibili;
– pone a carico degli enti fruitori gli oneri di gestione, esercizio, assistenza e manutenzione delle componenti applicative effettivamente utilizzate, ferma la permanenza in capo alla Regione degli oneri relativi alle componenti informatiche comuni di interoperabilità regionale, secondo gli articoli 11 e 19;
– conferma gli impegni degli enti per l'assistenza e la manutenzione di TE Online e riporta, nell'Allegato A interno alla Convenzione, il quadro economico di riferimento e i tetti massimi applicabili, con importi IVA esclusa;
– consente a ciascun ente di acquisire o attivare anche soltanto parte dei tre moduli applicativi, con conseguente rideterminazione degli oneri in base alle attivazioni effettive, mantenendo comunque l'obbligo di conferire al Sistema Informativo Regionale i dati di interesse regionale gestiti sui propri sistemi;
– istituisce un Tavolo tecnico coordinato dalla Regione, prevede la possibilità di successive adesioni di ulteriori amministrazioni piemontesi titolari o competenti alla gestione di infrastrutture viarie e disciplina la qualità dei dati, la sicurezza, la protezione dei dati personali e la supervisione umana degli output dei sistemi di IA.
Ritenuto pertanto necessario approvare lo schema di Convenzione allegato alla presente determinazione, comprensivo del relativo Allegato A economico, quale parte integrante e sostanziale, al fine di disciplinare i rapporti tra le Parti e consentire l'attuazione coordinata degli interventi.

Dato atto che:
il presente provvedimento approva lo strumento di cooperazione istituzionale e non dispone nuovi impegni di spesa, trasferimenti o liquidazioni a favore degli enti sottoscrittori, né costituisce affidamento di servizi o aggiudicazione di forniture;
le attività regionali previste dalla Convenzione sono attuate nell'ambito delle risorse e delle finalità del Programma approvato con D.G.R. n. 4-2839/2026. La definizione delle prestazioni, l'individuazione dei soggetti esecutori e l'adozione degli atti amministrativi e contabili necessari sono demandate ai competenti provvedimenti attuativi, previa verifica della copertura e della disponibilità delle risorse;
gli oneri regionali di gestione e manutenzione delle componenti comuni, anche per le annualità successive, sono subordinati alla relativa programmazione e disponibilità finanziaria e ai conseguenti atti di competenza; i valori del quadro economico della Convenzione non costituiscono impegni contabili assunti dalla presente determinazione;
le determinazioni del Tavolo tecnico non possono introdurre nuovi obblighi finanziari o modificare i tetti economici senza gli accordi e gli atti amministrativi e contabili richiesti dagli ordinamenti delle Parti.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare l'articolo 15;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- Regolamento (UE) 2016/679 e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- Regolamento (UE) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale, per quanto applicabile;
- legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1;
- legge regionale 23 luglio 2008, n. 23;
- legge regionale 1 dicembre 2017, n. 21;
- D.C.R. n. 256-2458 del 16 gennaio 2018;
- D.G.R. n. 6-7459 del 25 settembre 2023;
- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;
- D.G.R. n. 4-2839 del 20 luglio 2026 e relativo Allegato A.;

determina

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Convenzione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 tra Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, per l'attuazione degli ulteriori sviluppi del Sistema Informativo Regionale a supporto della digitalizzazione dei procedimenti incidenti sulla viabilità e della sperimentazione di soluzioni di intelligenza artificiale a supporto dei gestori della rete stradale, allegato 1 alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, comprensivo del relativo Allegato A recante il quadro economico di riferimento e i tetti massimi di spesa;

2. di dare atto che la Convenzione attua, per gli ambiti di pertinenza, i progetti prioritari TRASP.S.3 e TRASP.P.17 del Programma approvato con D.G.R. n. 4-2839 del 20 luglio 2026, in continuità con l'intervento TRASP.P.3, e si raccorda con le sperimentazioni di IA del medesimo Programma, distinguendo le attività stradali riconducibili a TRASP.P.11 dalle attività TRASP.P.12 relative al TPL e ai flussi BIPEx, da coordinare con AMP mediante gli atti di competenza;

3. di dare atto che la sottoscrizione della Convenzione per Regione Piemonte è effettuata dal Direttore della Direzione A1800A di Regione Piemonte, secondo le competenze dell'ordinamento regionale, e che l'Accordo produce effetti dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 24 dello schema;

4. di dare atto che la Regione sostiene gli investimenti e gli oneri relativi alle componenti comuni di interoperabilità nei limiti delle risorse programmate e disponibili, mentre gli enti fruitori sostengono gli oneri delle componenti effettivamente utilizzate e di TE Online secondo gli articoli 11 e 19 e l'Allegato A della Convenzione;

5. di confermare che la mancata acquisizione o attivazione di uno o più moduli non esonera gli enti dal conferimento dei dati di interesse regionale mantenuti sui propri sistemi, secondo gli standard e le modalità condivisi dal Tavolo tecnico;

6. di demandare alla struttura regionale competente il coordinamento del Tavolo tecnico e gli adempimenti conseguenti, comprese le istruttorie sulle eventuali adesioni successive previste dall'articolo 11-bis, da perfezionare con gli atti di competenza;

7. di rinviare a distinti provvedimenti attuativi l’acquisizione di beni e servizi, l’individuazione dei soggetti esecutori e l’assunzione degli eventuali impegni di spesa regionali, previa verifica della copertura e delle disponibilità effettive, dando atto che il presente provvedimento non assume nuovi impegni di spesa né dispone trasferimenti o liquidazioni;

8. di trasmettere il presente provvedimento e lo schema approvato alla Città Metropolitana di Torino e alle Province piemontesi per gli adempimenti di rispettiva competenza e la sottoscrizione digitale della Convenzione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 33/2013.

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_1_-_Schema_Convenzione_Digitalizzazione_Viabilita_IA.pdf Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CONVENZIONE
ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

TRA

Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1, C.F. 80087670016, P. IVA 02843860012, rappresentata da _____, in qualità di _____;

Città Metropolitana di Torino, con sede in Torino, Corso Inghilterra n. 7, C.F./P. IVA 01907990012, rappresentata da _____, in qualità di _____;

Provincia di Alessandria, con sede in Alessandria, Piazza Libertà n. 17, C.F./P. IVA _____, rappresentata da _____;

Provincia di Asti, con sede in Asti, Piazza Alfieri n. 33, C.F./P. IVA _____, rappresentata da _____;

Provincia di Biella, con sede in Biella, Via Quintino Sella n. 12, C.F./P. IVA _____, rappresentata da _____;

Provincia di Cuneo, con sede in Cuneo, Corso Nizza n. 21, C.F./P. IVA _____, rappresentata da _____;

Provincia di Novara, con sede in Novara, Piazza Matteotti n. 1, C.F./P. IVA _____, rappresentata da _____;

Provincia del Verbano Cusio Ossola, con sede in Verbania, Via dell'Industria n. 25, C.F./P. IVA _____, rappresentata da _____;

Provincia di Vercelli, con sede in Vercelli, Via San Cristoforo n. 3, C.F./P. IVA _____, rappresentata da _____;

di seguito congiuntamente denominate le "Parti",

PER L'ATTUAZIONE DEGLI ULTERIORI SVILUPPI DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE A SUPPORTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI INCIDENTI SULLA VIABILITÀ E DELLA SPERIMENTAZIONE DI SOLUZIONI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SUPPORTO DEI GESTORI DELLA RETE STRADALE

Le eventuali ulteriori Pubbliche Amministrazioni piemontesi titolari di infrastrutture viarie che aderiranno successivamente al presente Accordo, secondo le modalità di cui all'articolo 11-bis, sono di seguito denominate "Enti aderenti successivi" e, dalla data di perfezionamento dell'adesione, assumono gli impegni previsti dal presente Accordo limitatamente agli ambiti, alle funzionalità e ai servizi effettivamente attivati in loro favore.

PREMESSO CHE

Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e le Province piemontesi hanno già avviato un percorso di collaborazione istituzionale finalizzato alla progressiva conoscenza, digitalizzazione e interoperabilità delle informazioni relative alla rete viaria, alle opere infrastrutturali e ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione della viabilità;

con Determinazione Dirigenziale n. DD 91/A1810C/2024 del 18 gennaio 2024 è stato approvato l'Accordo tra Regione Piemonte, le Province piemontesi e la Città Metropolitana di Torino per la definizione dei reciproci impegni finalizzati alla realizzazione dell'intervento TRASP.P.3 "Ricognizione dati su strade e altre opere trasportistiche";

il predetto Accordo ha previsto, tra l'altro, la costituzione di archivi centralizzati per la raccolta e la gestione dei dati di interesse su strade, ponti e gallerie, l'interoperabilità con i sistemi informativi degli enti proprietari, l'alimentazione dell'Archivio Informatico Regionale Opere Pubbliche - AIROP, l'integrazione con l'Infrastruttura Geografica Regionale e il raccordo con gli strumenti regionali in materia di trasporti eccezionali;

nell'ambito del medesimo percorso è stata prevista l'informatizzazione, ove non già implementata dai singoli Enti, dei procedimenti di rilascio di titoli abilitativi inerenti le strade, con particolare riferimento alle ordinanze, alle concessioni e alle autorizzazioni per manifestazioni sportive su strada, nonché l'implementazione dell'interoperabilità o dell'interscambio dati con i procedimenti relativi alle deroghe al transito rilasciate per i trasporti eccezionali;

Regione Piemonte intende dare continuità e ulteriore sviluppo al percorso già intrapreso, finanziando nuovi interventi evolutivi del Sistema Informativo Regionale finalizzati a rafforzare la digitalizzazione dei procedimenti che incidono sulla viabilità e a sperimentare strumenti innovativi di supporto conoscitivo e operativo a favore dei gestori della rete;

Regione Piemonte intende sostenere gli investimenti necessari alla progettazione, realizzazione, configurazione, dispiegamento e messa in esercizio delle soluzioni informatiche oggetto del presente Accordo presso la Città Metropolitana di Torino e le Province piemontesi, in coerenza con il percorso già avviato di progressiva digitalizzazione e interoperabilità dei procedimenti incidenti sulla viabilità;

successivamente alla fase di realizzazione e deployment, l'utilizzo ordinario degli strumenti messi a disposizione comporterà oneri di gestione, esercizio, assistenza, manutenzione ordinaria e manutenzione evolutiva delle componenti applicative fruite dagli Enti aderenti;

tali oneri, salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo per le componenti di interoperabilità con il Sistema Informativo Regionale, saranno posti a carico degli Enti fruitori e ripartiti tra gli stessi secondo criteri condivisi nell'ambito del Tavolo tecnico, in modo proporzionato, trasparente e coerente con l'effettivo utilizzo, la dimensione organizzativa e territoriale degli Enti e le funzionalità attivate;

Regione Piemonte continuerà invece ad assumere a proprio carico gli oneri di manutenzione, anche evolutiva, delle componenti informatiche comuni che assicurano l'interoperabilità con il Sistema Informativo Regionale, con l'Infrastruttura Geografica Regionale, con AIROP e con gli altri sistemi regionali pertinenti.

le Parti ritengono opportuno prevedere la possibilità di adesione successiva al presente Accordo da parte di ulteriori Pubbliche Amministrazioni piemontesi titolari di infrastrutture viarie, al fine di favorire la progressiva estensione territoriale delle soluzioni realizzate, l'omogeneità dei procedimenti incidenti sulla viabilità, la qualità dei dati disponibili e l'interoperabilità con il Sistema Informativo Regionale;

Tali ulteriori sviluppi riguardano, in particolare:

- la digitalizzazione e standardizzazione dei procedimenti relativi a concessioni, autorizzazioni, nulla osta e altri titoli o atti che incidono sull'uso, sull'occupazione, sulla regolazione o sulla sicurezza della rete viaria;
- la gestione digitale dei procedimenti relativi all'adozione, pubblicazione, consultazione, archiviazione e interoperabilità delle ordinanze di regolazione della circolazione;
- la gestione digitale dei procedimenti relativi ad eventi sportivi e manifestazioni su strada, con particolare riferimento alla raccolta delle istanze, alla verifica delle interferenze con la rete, al coinvolgimento degli enti competenti e alla produzione degli atti finali;

- il progressivo raccordo tra tali procedimenti, la base dati regionale relativa a strade, opere d'arte, ponti, gallerie, limitazioni, vincoli, classificazioni, ordinanze, autorizzazioni, concessioni ed eventi;
- la sperimentazione di strumenti di intelligenza artificiale e computer vision a supporto dei gestori della rete, finalizzati all'analisi di immagini, video o altri dati tecnici acquisiti nell'ambito delle attività istituzionali di monitoraggio, manutenzione, sorveglianza e gestione della viabilità;
- la condivisione dei dati di eventi di traffico, con rilevanza sulla sicurezza e la regolarità della circolazione, con il nodo DATEX II regionale;
- la sperimentazione di modalità di acquisizione di dati di traffico alternative ai sensori fissi esistenti;
- la definizione di un modello condiviso di governance dei dati, dei flussi informativi, delle responsabilità operative e delle modalità di utilizzo dei sistemi realizzati o evoluti.

VISTI

l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", e il relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale", con particolare riferimento ai principi di digitalizzazione, cooperazione applicativa, interoperabilità, riuso delle soluzioni informatiche, sicurezza e disponibilità dei dati;

il Decreto Legislativo 15 marzo 2011, n. 35, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 novembre 2021, n. 213, in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, istitutivo dell'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche - AINOP;

il Decreto Ministeriale 8 ottobre 2019, n. 430, recante la disciplina dell'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche;

il Decreto Ministeriale 1 luglio 2022, n. 204, recante le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti;

il Decreto Ministeriale 28 luglio 2022, n. 242, recante le Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità;

il Decreto Ministeriale 26 gennaio 2026, di recepimento della direttiva 2023/2661/UE del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2010/40/UE (Direttiva ITS) sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto

la Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 21, in materia di infrastruttura geografica regionale;

la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;

il Regolamento UE 2024/1689 che stabilisce norme armonizzate sull'intelligenza artificiale, con particolare riferimento all'approccio basato sul rischio, agli obblighi di trasparenza, sorveglianza umana, sicurezza, qualità dei dati, tracciabilità e gestione dei sistemi di IA, ove applicabili;

la normativa vigente in materia di sicurezza informatica, protezione delle infrastrutture digitali, conservazione documentale, accessibilità, trasparenza amministrativa e gestione dei documenti informatici;

il Piano regionale della Mobilità delle Persone e il Piano regionale della Logistica - Azioni al 2030;

il Programma triennale di attuazione del Piano regionale dell'Infomobilità, approvato con DGR n. 2839 del 20 luglio 2026, nella parte relativa allo sviluppo del Sistema Informativo Regionale Trasporti e delle piattaforme regionali di supporto alla mobilità, alla viabilità e alla gestione delle infrastrutture;

il Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte e le Provincie piemontesi per la realizzazione della rete di sensori di traffico in tempo reale e lo scambio dati con Traffic Operation Center sottoscritto il 09/01/2012.

CONSIDERATO CHE

l'efficace gestione della rete viaria richiede la disponibilità di dati aggiornati, interoperabili, georeferenziati e condivisi tra gli enti competenti;

i procedimenti relativi a concessioni, autorizzazioni, ordinanze ed eventi sportivi su strada incidono direttamente sulla circolazione, sulla sicurezza, sulla fruibilità e sulla programmazione degli interventi sulla rete viaria;

la digitalizzazione dei predetti procedimenti consente di migliorare la qualità dell'istruttoria, ridurre la frammentazione informativa, favorire la tracciabilità delle decisioni, semplificare i rapporti con cittadini, imprese e altri soggetti istanti, nonché aumentare la capacità di coordinamento tra enti proprietari, gestori della rete, enti locali, forze di polizia e altri soggetti competenti;

l'integrazione tra dati procedimentali, dati infrastrutturali e dati geografici consente di costruire una conoscenza più completa della rete e delle interferenze che su di essa insistono, anche a supporto della programmazione manutentiva, della gestione del rischio e dell'analisi delle criticità;

la sperimentazione di soluzioni di intelligenza artificiale e computer vision può rappresentare uno strumento utile per supportare i gestori della rete nell'identificazione preliminare di elementi di attenzione, anomalie, degradi, interferenze, condizioni di rischio o mutamenti dello stato dei luoghi, ferma restando la responsabilità tecnica e amministrativa dei soggetti competenti;

le soluzioni di IA oggetto della presente Convenzione dovranno essere progettate e utilizzate secondo principi di legalità, proporzionalità, minimizzazione dei dati, sicurezza, trasparenza, supervisione umana, tracciabilità, auditabilità e non discriminazione;

le Parti intendono pertanto disciplinare, con il presente Accordo, ruoli, responsabilità, impegni, oneri e modalità di cooperazione per l'attuazione dei nuovi sviluppi finanziati da Regione Piemonte.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina i reciproci impegni di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Province piemontesi per l'attuazione degli ulteriori sviluppi del Sistema Informativo Regionale a supporto:

- della digitalizzazione dei procedimenti amministrativi che incidono sulla viabilità;
- dell'integrazione dei relativi dati con le banche dati regionali e locali concernenti la rete stradale, le opere infrastrutturali, le limitazioni, le ordinanze, le concessioni, le autorizzazioni e gli eventi;
- della sperimentazione di soluzioni di intelligenza artificiale, inclusa la computer vision, a supporto dei gestori della rete stradale;
- della definizione di un modello condiviso di governance, interoperabilità, gestione, aggiornamento e valorizzazione dei dati prodotti o trattati nell'ambito delle attività progettuali.

2. Gli sviluppi oggetto del presente Accordo si collocano in continuità funzionale, organizzativa e tecnologica con l'intervento TRASP.P.3 "Ricognizione dati su strade e altre opere trasportistiche" e con gli strumenti già realizzati o in corso di realizzazione nell'ambito del Sistema Informativo Regionale.

3. Il presente Accordo disciplina altresì la possibilità di adesione successiva da parte di ulteriori Pubbliche Amministrazioni piemontesi titolari di infrastrutture viarie, secondo le condizioni, i limiti e le modalità stabiliti dall'articolo 11-bis.

Art. 2 - Ambiti di intervento

1. Gli interventi oggetto del presente Accordo potranno riguardare, in via esemplificativa e non esaustiva:

- la realizzazione, evoluzione o configurazione di moduli informatici per la gestione dei procedimenti relativi a concessioni, autorizzazioni, nulla osta, pareri, atti di assenso e altri titoli inerenti la rete viaria;

- la realizzazione, evoluzione o configurazione di moduli informatici per la gestione delle ordinanze di regolazione della circolazione, compresi flussi istruttori, approvazione, pubblicazione, archiviazione, georeferenziazione e consultazione;
- la realizzazione, evoluzione o configurazione di moduli informatici per la gestione dei procedimenti relativi a manifestazioni sportive, eventi, competizioni, transiti organizzati o altre iniziative su strada che comportino interferenze con la viabilità;
- l'interoperabilità dei predetti moduli con banche dati locali, regionali e nazionali, ove tecnicamente e giuridicamente possibile;
- l'integrazione dei dati procedimentali con AIROP, con il Catasto Strade, con l'Infrastruttura Geografica Regionale, con il sistema regionale dei trasporti eccezionali e con ulteriori componenti del Sistema Informativo Regionale;
- la definizione di standard minimi informativi, modelli dati, dizionari, tracciati, API, regole di validazione, regole di qualità e modalità di aggiornamento;
- la realizzazione di cruscotti di monitoraggio, strumenti di reportistica, funzioni di consultazione geografica e sistemi di supporto all'analisi delle interferenze sulla rete;
- la sperimentazione di strumenti di computer vision per l'analisi assistita di immagini e video relativi alla rete stradale, alle pertinenze, alle opere d'arte, alla segnaletica, alle condizioni del piano viabile, alle occupazioni, alle interferenze, alle criticità o ad altri elementi di interesse per i gestori della rete;
- la definizione di procedure di validazione, controllo e supervisione umana degli output prodotti dai sistemi di IA;
- la formazione e l'accompagnamento degli operatori degli Enti coinvolti.

2. Gli interventi saranno progressivamente definiti attraverso specifici piani attuativi, schede tecniche, verbali del Tavolo tecnico o altri documenti condivisi tra le Parti.

3. Gli interventi potranno essere estesi, in tutto o in parte, agli Enti aderenti successivi, previa valutazione del Tavolo tecnico in ordine alla compatibilità tecnica, organizzativa, economica e informativa dell'adesione e alla disponibilità delle risorse necessarie.

Art. 3 - Principi generali

1. Le Parti si impegnano ad attuare il presente Accordo secondo i seguenti principi:

- cooperazione istituzionale e leale collaborazione;
- valorizzazione dei sistemi, dei dati e delle competenze già disponibili presso Regione, Città Metropolitana e Province;
- interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informativi;
- standardizzazione progressiva dei dati e dei procedimenti;
- riuso delle soluzioni informatiche, ove compatibile con la normativa vigente e con le esigenze tecnico-organizzative degli Enti;
- sicurezza informatica, protezione dei dati e continuità operativa;
- minimizzazione dei dati personali eventualmente trattati;
- tracciabilità delle operazioni e delle decisioni;
- supervisione umana sugli output automatizzati o algoritmici;
- proporzionalità e gradualità nell'introduzione di strumenti innovativi;
- separazione tra strumenti di supporto conoscitivo e responsabilità amministrativa, tecnica e provvedimentale.

2. Nessuna funzionalità realizzata nell'ambito del presente Accordo potrà sostituire le competenze, le valutazioni, le responsabilità o le determinazioni finali attribuite dalla legge agli Enti proprietari, ai gestori della rete, ai responsabili del procedimento o agli altri soggetti competenti.

Art. 4 - Impegni della Regione Piemonte

1. Regione Piemonte si impegna, nei limiti delle risorse finanziarie programmate e disponibili, a sostenere gli investimenti necessari alla progettazione, realizzazione, configurazione, integrazione, dispiegamento e messa in esercizio delle soluzioni informatiche oggetto del presente Accordo presso la Città Metropolitana di Torino e le Province piemontesi, nonché, previa valutazione del Tavolo tecnico e compatibilmente con le risorse

disponibili, presso le ulteriori Pubbliche Amministrazioni piemontesi titolari di infrastrutture viarie che aderiscano successivamente al presente Accordo secondo quanto previsto dall'articolo 11-bis.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 comprendono, in particolare:

- l'analisi dei fabbisogni e la co-progettazione delle soluzioni con gli Enti aderenti;
- la progettazione funzionale e tecnica delle componenti applicative;
- la realizzazione, configurazione o evoluzione dei moduli informatici relativi ai procedimenti incidenti sulla viabilità;
- il deployment delle soluzioni presso gli Enti fruitori, secondo modalità tecniche e organizzative condivise;
- le attività di integrazione iniziale con i sistemi informativi degli Enti, ove tecnicamente e giuridicamente possibile;
- la predisposizione delle componenti necessarie all'interoperabilità con il Sistema Informativo Regionale;
- le attività iniziali di test, collaudo, accompagnamento all'avvio e formazione degli operatori;
- la sperimentazione delle soluzioni di intelligenza artificiale e computer vision, nei limiti dei casi d'uso, delle risorse e delle modalità definite dal Tavolo tecnico.

3. Regione Piemonte si impegna inoltre a:

- coordinare l'attuazione complessiva degli interventi;
- promuovere la co-progettazione degli sviluppi funzionali e tecnologici con Città Metropolitana e Province;
- definire, anche tramite il supporto dei propri soggetti tecnici e strumentali, l'architettura generale del sistema, i modelli di interoperabilità, i requisiti minimi e gli standard di integrazione;
- realizzare, evolvere o far realizzare i moduli applicativi oggetto del presente Accordo;
- rendere disponibili agli Enti aderenti gli strumenti informatici realizzati, secondo le modalità tecniche, organizzative e giuridiche concordate;
- favorire l'integrazione con AIROP, con l'Infrastruttura Geografica Regionale, con il Sistema Informativo Regionale Trasporti e con altri sistemi regionali pertinenti;
- coordinare tra le Province, anche di Regioni limitrofe, la definizione e la formalizzazione di eventi e dati interprovinciali (ad esempio i limiti di competenza sulle strade);
- supportare gli Enti nella definizione dei fabbisogni informativi e nella mappatura dei processi;
- mettere a disposizione attività di supporto specialistico, accompagnamento e formazione nella fase di avvio, nei limiti delle risorse disponibili;
- coordinare la sperimentazione delle soluzioni di IA e computer vision, garantendo che le medesime siano introdotte con finalità di supporto tecnico e conoscitivo;
- predisporre, ove necessario, documentazione tecnica, manuali operativi, schede di processo, linee guida di utilizzo e modelli di riferimento;
- promuovere il monitoraggio degli avanzamenti, dei rischi, delle criticità e dei risultati conseguiti.
- mettere a disposizione delle Province il nodo DATEX II del Traffic Operation Center regionale, interfacciato con l'analogo nodo del CCISS, per l'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal DM MIT del 26/01/2026 al punto b1) dell'Allegato.

4. Regione Piemonte assume a proprio carico gli oneri di gestione, manutenzione ordinaria e manutenzione evolutiva delle sole componenti informatiche comuni che assicurano l'interoperabilità con il Sistema Informativo Regionale, con l'Infrastruttura Geografica Regionale, con AIROP e con gli ulteriori sistemi regionali eventualmente interessati.

5. Restano invece esclusi dagli oneri a carico di Regione Piemonte, salvo diverso e specifico accordo tra le Parti, gli oneri di gestione, esercizio, assistenza, manutenzione ordinaria e manutenzione evolutiva delle componenti applicative utilizzate dagli Enti fruitori per la gestione dei procedimenti di propria competenza, i quali saranno posti a carico degli Enti medesimi secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 19.

6. Regione Piemonte non assume, per effetto del presente Accordo, le funzioni provvedimentali o gestionali proprie degli Enti proprietari o gestori della rete, né la responsabilità delle singole istruttorie amministrative, dei sopralluoghi, delle valutazioni tecniche, delle autorizzazioni, delle concessioni, delle ordinanze o degli altri atti di competenza degli Enti aderenti.

Art. 5 - Impegni della Città Metropolitana di Torino, delle Province piemontesi e degli ulteriori Enti aderenti

1. Città Metropolitana di Torino, Province piemontesi e, a seguito del perfezionamento dell'adesione, gli ulteriori Enti aderenti si impegnano ad assicurare, nel limite delle risorse umane, strumentali, organizzative e finanziarie effettivamente disponibili, il supporto tecnico e organizzativo necessario alla realizzazione delle attività progettuali.

2. In particolare, gli Enti si impegnano a:

- partecipare alle attività di analisi dei fabbisogni, mappatura dei procedimenti e definizione dei requisiti funzionali;
- individuare uno o più referenti tecnici, amministrativi e informatici per le attività oggetto del presente Accordo;
- mettere a disposizione, ove disponibili e nei limiti consentiti dalla normativa vigente, dati, tracciati, informazioni, modelli documentali, procedimenti, regolamenti, atti tipo e flussi istruttori relativi a concessioni, ordinanze, eventi sportivi e altri procedimenti incidenti sulla viabilità;
- rendere accessibili, ove tecnicamente e giuridicamente possibile, gli strumenti e le banche dati locali rilevanti per l'interoperabilità o l'interscambio informativo;
- collaborare alla definizione degli standard informativi, dei modelli dati e delle regole di qualità;
- contribuire alla verifica, validazione e test dei moduli applicativi realizzati;
- utilizzare i prodotti e i moduli messi a disposizione da Regione Piemonte, fermo restando che la Città Metropolitana di Torino e le Province piemontesi non sono vincolate ad acquisire o attivare tutti e tre i moduli applicativi e possono individuare, in funzione delle proprie esigenze organizzative, procedimentali e dei sistemi informativi già in uso, i moduli da utilizzare;
- segnalare tempestivamente criticità, esigenze di adeguamento, difformità procedimentali o necessità evolutive;
- garantire, per quanto di competenza, l'aggiornamento e la correttezza dei dati conferiti o generati nell'ambito dei procedimenti di propria titolarità;
- assicurare, anche in caso di mancata acquisizione o attivazione di uno o più dei moduli applicativi, il conferimento al Sistema Informativo Regionale dei dati di interesse regionale relativi ai procedimenti di propria competenza mantenuti sui sistemi informativi dell'Ente, secondo i tracciati, gli standard e le modalità di interoperabilità, cooperazione applicativa o interscambio definiti con Regione Piemonte e condivisi nell'ambito del Tavolo tecnico;
- collaborare alla sperimentazione delle soluzioni di IA e computer vision, individuando eventuali casi d'uso, ambiti territoriali, dataset, immagini, video o informazioni tecniche utilizzabili nel rispetto della normativa vigente;
- assicurare la supervisione tecnica e amministrativa sugli output dei sistemi sperimentali prima di qualsiasi loro eventuale utilizzo operativo;
- contribuire alla valutazione degli esiti della sperimentazione e alla definizione delle condizioni per eventuali successive fasi di estensione;
- continuare ad assumere, per quanto rispettivamente di competenza, gli oneri relativi ai servizi di assistenza e manutenzione di TE Online già sostenuti alla data di sottoscrizione del presente Accordo e, a decorrere dalla messa in esercizio, sostenere altresì gli oneri di gestione, esercizio, assistenza, manutenzione ordinaria e manutenzione evolutiva dei nuovi moduli e delle nuove componenti applicative effettivamente acquisiti o attivati dall'Ente. Le stime economiche di riferimento e i relativi tetti massimi sono riportati nell'Allegato A; per i nuovi moduli, gli importi riferiti allo scenario di acquisizione integrale dei tre moduli costituiscono il limite massimo applicabile a tale scenario, mentre, in caso di acquisizione parziale, gli oneri sono limitati ai soli moduli effettivamente acquisiti o attivati. Il costo effettivo sarà determinato all'esito della procedura di selezione del contraente svolta da Regione Piemonte, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati nel presente Accordo e nell'Allegato A;
- condividere, attraverso strumenti di cooperazione applicativa, le informazioni di eventi di traffico con rilevanza sulla sicurezza e la regolarità della circolazione, con il nodo DATEX II regionale;

3. Resta ferma la competenza di ciascun Ente in merito ai procedimenti amministrativi di propria titolarità, alla verifica istruttoria, all'adozione degli atti, alla gestione della rete, alla valutazione tecnica delle condizioni di sicurezza e alla responsabilità dei provvedimenti assunti.

Art. 6 - Procedimenti oggetto di digitalizzazione

1. Le Parti concordano che la digitalizzazione potrà riguardare, in via progressiva e secondo priorità condivise, i seguenti procedimenti o macro-procedimenti:

- concessioni, autorizzazioni, nulla osta e atti analoghi relativi a occupazioni, accessi, attraversamenti, impianti, sottoservizi, cantieri, interferenze, impianti pubblicitari, passi carrabili o altre fattispecie incidenti sulla rete viaria;
- ordinanze temporanee o permanenti di regolazione della circolazione, chiusura, limitazione, deviazione, sospensione o disciplina del traffico;
- procedimenti relativi ad eventi sportivi, manifestazioni, gare, competizioni ciclistiche, podistiche, motoristiche o altri eventi su strada;
- procedimenti collegati a trasporti eccezionali, deroghe al transito, limitazioni, prescrizioni o autorizzazioni speciali, nei limiti dell'integrazione con i sistemi già esistenti;
- ulteriori procedimenti individuati dal Tavolo tecnico in quanto rilevanti per la gestione della viabilità.

2. Per ciascun ambito potranno essere definite schede di dettaglio contenenti:

- descrizione del procedimento;
- soggetti coinvolti;
- dati minimi obbligatori;
- documenti richiesti;
- fasi istruttorie;
- regole di interoperabilità;
- output attesi;
- livelli di autorizzazione e responsabilità;
- eventuali integrazioni con sistemi esterni;
- indicatori di monitoraggio.

Art. 7 - Sperimentazione di intelligenza artificiale e computer vision

1. Le Parti concordano di avviare, nell'ambito del presente Accordo, una sperimentazione relativa all'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale e computer vision a supporto dei gestori della rete stradale.

2. La sperimentazione potrà riguardare, in via esemplificativa:

- analisi assistita di immagini o video relativi allo stato della pavimentazione stradale;
- rilevazione preliminare di degradi, ammaloramenti, anomalie o elementi meritevoli di approfondimento tecnico;
- individuazione assistita di segnaletica verticale o orizzontale mancante, deteriorata o non coerente;
- supporto alla classificazione o georeferenziazione di elementi presenti lungo la rete;
- individuazione assistita di interferenze, occupazioni, cantieri, ostacoli o situazioni potenzialmente rilevanti per la sicurezza o la circolazione;
- supporto alla comparazione temporale di immagini relative agli stessi tratti stradali;
- produzione di alert tecnici, mappe di attenzione, report preliminari o indici di priorità da sottoporre alla valutazione degli operatori competenti.

3. Le soluzioni sperimentali di IA e computer vision avranno natura di strumenti di supporto tecnico-conoscitivo e non costituiranno, di per sé, accertamento definitivo, valutazione tecnica conclusiva, provvedimento amministrativo, ordinanza, autorizzazione, concessione, prescrizione o atto sostitutivo dell'attività umana.

4. Ogni output generato dai sistemi di IA dovrà essere sottoposto a verifica, validazione e supervisione da parte dei soggetti competenti prima di qualsiasi utilizzo ai fini amministrativi, manutentivi, programmatori o gestionali.

5. La sperimentazione non potrà essere utilizzata per finalità di identificazione biometrica, riconoscimento facciale, profilazione individuale, sorveglianza generalizzata delle persone, accertamento automatico di illeciti o irrogazione automatizzata di sanzioni.

6. L'eventuale utilizzo di immagini o video contenenti dati personali dovrà essere preventivamente valutato dalle Parti, anche mediante analisi dei rischi, valutazione d'impatto ove necessaria, misure di anonimizzazione o oscuramento, minimizzazione, limitazione delle finalità, limitazione dei tempi di conservazione e adeguate misure di sicurezza.

7. Il Tavolo tecnico potrà individuare uno o più casi d'uso pilota, definendo per ciascuno:

- finalità della sperimentazione;
- dati utilizzati;
- territorio o rete oggetto di test;
- metriche di accuratezza e affidabilità;
- modalità di supervisione umana;
- criteri di accettabilità degli output;
- limiti d'uso;
- misure di sicurezza e protezione dati;
- modalità di documentazione e audit;
- condizioni per l'eventuale passaggio a una fase operativa.

Art. 8 - Governance dei dati e interoperabilità

1. Le Parti riconoscono che la qualità, l'aggiornamento, la standardizzazione e l'interoperabilità dei dati costituiscono condizioni essenziali per il buon esito degli interventi oggetto del presente Accordo.

2. A tal fine, le Parti collaborano alla definizione di:

- modelli dati condivisi;
- dizionari dati e codifiche comuni;
- regole di georeferenziazione;
- tracciati di interscambio;
- interfacce applicative;
- regole di validazione;
- livelli di qualità e completezza;
- responsabilità di aggiornamento;
- modalità di rettifica e bonifica;
- log delle modifiche e tracciabilità delle operazioni.

3. Ciascun Ente resta responsabile, per quanto di competenza, della correttezza, completezza, aggiornamento e legittimità dei dati conferiti, generati o validati nell'ambito dei procedimenti di propria titolarità.

4. Regione Piemonte cura il coordinamento tecnico generale, la definizione degli standard comuni e l'integrazione con le componenti regionali del Sistema Informativo, ferma restando la titolarità sostanziale dei dati in capo agli Enti competenti secondo i rispettivi ordinamenti e funzioni.

5. La mancata acquisizione o attivazione, da parte della Città Metropolitana di Torino o di una Provincia, di uno o più dei moduli applicativi messi a disposizione nell'ambito del presente Accordo non esonera l'Ente dall'obbligo di conferire al Sistema Informativo Regionale i dati di interesse regionale relativi ai procedimenti di propria competenza mantenuti sui propri sistemi informativi. Il conferimento avviene secondo le specifiche tecniche, i tracciati e le modalità di interoperabilità o interscambio condivisi nell'ambito del Tavolo tecnico, nel rispetto della normativa applicabile e delle responsabilità di ciascun Ente sulla qualità e sull'aggiornamento dei dati.

Art. 9 - Tavolo tecnico

1. Per il coordinamento dell'attuazione del presente Accordo è istituito un Tavolo tecnico, coordinato da Regione Piemonte, composto dai referenti individuati dalle Parti.

2. Il Tavolo tecnico ha il compito di:

- definire le priorità attuative;
- condividere i requisiti funzionali e tecnici;
- monitorare lo stato di avanzamento degli sviluppi;
- esaminare criticità e proposte evolutive;
- validare i modelli dati e gli standard di interoperabilità;
- definire i casi d'uso pilota relativi all'IA e alla computer vision;
- monitorare gli esiti della sperimentazione;
- proporre eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti al piano delle attività;
- promuovere la condivisione di buone pratiche tra gli Enti;
- predisporre report periodici sull'avanzamento delle attività;
- definire e aggiornare la scala di riparto degli oneri di gestione, assistenza, manutenzione ordinaria e manutenzione evolutiva delle componenti applicative fruite dagli Enti.
- valutare le richieste di adesione presentate da ulteriori Pubbliche Amministrazioni piemontesi titolari di infrastrutture viarie, definendo le condizioni tecniche, organizzative ed economiche per l'eventuale estensione degli strumenti.

3. Il Tavolo tecnico si riunisce di norma con cadenza almeno trimestrale, salvo diversa periodicità concordata dalle Parti in relazione allo stato di avanzamento degli interventi.

4. Alle riunioni del Tavolo tecnico potranno essere invitati, in relazione agli argomenti trattati, referenti tecnici, informatici, amministrativi, legali, privacy, sicurezza informatica, soggetti attuatori, società in house, fornitori o altri soggetti competenti, nel rispetto delle regole di riservatezza e protezione dei dati.

Art. 10 - Soggetto attuatore e supporto tecnico-specialistico

1. Regione Piemonte potrà avvalersi, per la realizzazione degli interventi, dei propri soggetti strumentali, società in house, fornitori o altri soggetti individuati secondo la normativa vigente.

2. Il soggetto attuatore o i soggetti tecnici incaricati opereranno secondo le indicazioni di Regione Piemonte e in raccordo con il Tavolo tecnico.

3. Le attività di supporto tecnico-specialistico potranno comprendere:

- analisi funzionale;
- analisi dei processi;
- progettazione dei modelli dati;
- sviluppo e configurazione applicativa;
- interoperabilità e integrazione sistemi;
- test, collaudo e assistenza all'avvio;
- formazione;
- supporto alla migrazione o bonifica dati;
- supporto alla sperimentazione IA;
- predisposizione della documentazione tecnica e operativa.

4. Restano escluse, salvo diverso e specifico accordo tra le Parti, le attività tecniche di progettazione, direzione lavori, verifica strutturale, classificazione ingegneristica, collaudo, ispezione specialistica o valutazione tecnica sostitutiva delle funzioni proprie degli Enti gestori o dei professionisti abilitati.

Art. 11 - Gestione, manutenzione e manutenzione evolutiva

1. Le Parti si impegnano a monitorare l'utilizzo degli strumenti realizzati e a valutare congiuntamente la necessità di interventi di gestione, manutenzione ordinaria, assistenza tecnica e manutenzione evolutiva.

2. A decorrere dalla messa in esercizio delle soluzioni presso la Città Metropolitana di Torino, le Province piemontesi e gli eventuali ulteriori Enti aderenti, gli oneri relativi alla gestione ordinaria, all'esercizio, all'assistenza, alla manutenzione ordinaria e alla manutenzione evolutiva delle componenti applicative utilizzate dagli Enti fruitori sono posti a carico degli Enti medesimi. Con specifico riferimento alla Città Metropolitana di Torino e alle Province piemontesi, resta altresì fermo l'impegno a continuare a sostenere gli

oneri dei servizi di assistenza e manutenzione di TE Online, oltre agli oneri relativi ai nuovi moduli e alle nuove componenti applicative forniti o messi a disposizione da Regione Piemonte.

2-bis. L'acquisizione dei tre moduli applicativi non costituisce un obbligo unitario per la Città Metropolitana di Torino e per le Province piemontesi. Ciascun Ente può determinare quali moduli acquisire o attivare; gli oneri di gestione, esercizio, assistenza e manutenzione relativi ai nuovi moduli sono pertanto posti a carico dell'Ente esclusivamente con riferimento ai moduli effettivamente acquisiti o attivati, fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati al Sistema Informativo Regionale previsto dagli articoli 5 e 8.

3. Gli oneri di cui al comma 2 saranno ripartiti tra gli Enti fruitori secondo una scala condivisa nell'ambito del Tavolo tecnico, definita sulla base di criteri oggettivi, proporzionati e trasparenti.

4. La scala di riparto potrà tenere conto, a titolo esemplificativo, di uno o più dei seguenti criteri:

- estensione della rete viaria di competenza;
- numero di procedimenti gestiti tramite le soluzioni applicative;
- numero di utenti abilitati;
- numero di moduli o funzionalità effettivamente attivati;
- intensità di utilizzo dei servizi;
- dimensione territoriale e organizzativa dell'Ente;
- eventuali ulteriori criteri concordati dal Tavolo tecnico.

5. La scala di riparto degli oneri sarà approvata dal Tavolo tecnico e formalizzata mediante apposito verbale, scheda tecnico-economica, piano di gestione o altro documento condiviso tra le Parti.

6. Regione Piemonte assume a proprio carico gli oneri di manutenzione, anche evolutiva, delle componenti informatiche comuni che assicurano l'interoperabilità con il Sistema Informativo Regionale, con l'Infrastruttura Geografica Regionale, con AIROP e con gli ulteriori sistemi regionali pertinenti.

7. Gli interventi di manutenzione evolutiva potranno riguardare:

- adeguamenti normativi;
- miglioramenti funzionali;
- estensione ad altri procedimenti;
- nuove integrazioni con banche dati regionali, locali o nazionali;
- miglioramento delle interfacce utente;
- evoluzione dei modelli dati;
- ottimizzazione dei flussi di interoperabilità;
- rafforzamento delle misure di sicurezza;
- affinamento degli strumenti di reportistica;
- evoluzione dei casi d'uso IA e computer vision.

8. Gli interventi evolutivi relativi alle componenti applicative fruite dagli Enti saranno attuati nei limiti delle risorse rese disponibili dagli Enti fruitori secondo la scala di riparto definita dal Tavolo tecnico.

9. Gli interventi evolutivi relativi alle componenti di interoperabilità regionale saranno attuati da Regione Piemonte nei limiti delle risorse regionali disponibili e secondo le priorità definite nell'ambito della programmazione regionale.

Art. 11-bis - Adesione di ulteriori Pubbliche Amministrazioni piemontesi titolari di infrastrutture viarie

1. È prevista la possibilità di adesione successiva al presente Accordo da parte di ulteriori Pubbliche Amministrazioni piemontesi titolari di infrastrutture viarie, ovvero competenti alla gestione, regolazione, manutenzione, controllo o programmazione di reti, tratte, opere o infrastrutture viarie di interesse pubblico ricadenti nel territorio regionale.

2. L'adesione è subordinata alla presentazione di una formale richiesta a Regione Piemonte, corredata dall'indicazione delle infrastrutture viarie di competenza, dei procedimenti o servizi per i quali si richiede l'utilizzo degli strumenti, dei referenti tecnici e amministrativi, dei sistemi informativi eventualmente interessati e dei dati che l'Ente intende conferire o rendere interoperabili.

3. Il Tavolo tecnico valuta la richiesta di adesione sotto il profilo tecnico, organizzativo, economico e informativo, verificando in particolare:

- la coerenza dell'adesione con le finalità del presente Accordo;
- la titolarità o competenza dell'Ente richiedente rispetto alle infrastrutture viarie interessate;
- la compatibilità con l'architettura del Sistema Informativo Regionale e con le soluzioni applicative disponibili;
- la sostenibilità degli oneri di deployment, gestione, manutenzione e manutenzione evolutiva;
- la disponibilità dei dati necessari e la loro qualità minima;
- le eventuali implicazioni in materia di protezione dei dati personali, sicurezza informatica e interoperabilità.

4. L'adesione si perfeziona mediante sottoscrizione di apposito atto di adesione, approvato secondo gli ordinamenti dell'Ente aderente e di Regione Piemonte, nel quale sono richiamati il presente Accordo, gli impegni assunti dall'Ente aderente, le funzionalità attivate, le eventuali condizioni tecniche di accesso, le modalità di conferimento o interscambio dei dati, i profili di responsabilità e la partecipazione agli oneri di gestione e manutenzione.

5. A decorrere dal perfezionamento dell'adesione, l'Ente aderente successivo assume, per quanto applicabile, gli impegni previsti dal presente Accordo per gli Enti fruitori, ivi inclusi gli obblighi di collaborazione, aggiornamento dei dati, validazione delle informazioni, corretto utilizzo degli strumenti, rispetto delle condizioni di sicurezza e partecipazione agli oneri di gestione, manutenzione ordinaria e manutenzione evolutiva delle componenti applicative effettivamente utilizzate.

6. Gli Enti aderenti successivi partecipano alla ripartizione degli oneri di cui agli articoli 11 e 19 secondo la scala condivisa dal Tavolo tecnico, che potrà essere aggiornata in ragione del numero degli Enti fruitori, delle funzionalità attivate e dell'effettivo utilizzo delle soluzioni.

7. Regione Piemonte potrà sostenere gli investimenti necessari all'estensione e al deployment delle soluzioni presso gli Enti aderenti successivi nei limiti delle risorse programmate e disponibili, ferma restando la permanenza a carico degli Enti fruitori degli oneri di gestione, assistenza, manutenzione ordinaria e manutenzione evolutiva delle componenti applicative utilizzate, secondo quanto previsto dal presente Accordo.

8. L'adesione di ulteriori Pubbliche Amministrazioni non comporta modifiche agli impegni già assunti dalle Parti originarie, salvo diversa espressa previsione approvata dalle Parti interessate.

9. Il Tavolo tecnico può approvare uno schema tipo di atto di adesione e le relative schede tecnico-operative ed economiche, al fine di semplificare e uniformare le future adesioni.

Art. 12 - Privacy, protezione dei dati personali e sicurezza

1. Le Parti si impegnano a trattare eventuali dati personali acquisiti o generati nell'ambito del presente Accordo nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

2. In relazione ai singoli trattamenti, le Parti definiranno, ove necessario, i rispettivi ruoli privacy, quali titolari autonomi, contitolari o responsabili del trattamento, mediante specifici atti, accordi o designazioni.

3. Le Parti si impegnano ad applicare i principi di:

- liceità, correttezza e trasparenza;
- limitazione della finalità;
- minimizzazione dei dati;
- esattezza;
- limitazione della conservazione;
- integrità e riservatezza;
- responsabilizzazione.

4. Per le attività che comportino l'utilizzo di immagini, video o altri dati potenzialmente riferibili a persone fisiche, le Parti valuteranno preventivamente:

- la base giuridica del trattamento;
- la necessità e proporzionalità del trattamento;
- le misure di anonimizzazione, pseudonimizzazione o oscuramento;
- la limitazione dei tempi di conservazione;
- le modalità di accesso e autorizzazione;
- l'eventuale necessità di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- le misure di sicurezza tecniche e organizzative.

5. Gli strumenti realizzati dovranno prevedere, ove pertinente, misure di autenticazione, autorizzazione, profilazione degli accessi, logging, tracciamento delle operazioni, backup, continuità operativa e protezione da accessi non autorizzati.

Art. 13 - Regole specifiche per l'utilizzo di sistemi di IA

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito del presente Accordo dovrà avvenire nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, nonché dei principi di affidabilità, sicurezza, trasparenza, proporzionalità, controllo umano e documentabilità.

2. Prima dell'utilizzo sperimentale o operativo di sistemi di IA, le Parti definiscono almeno:

- finalità del sistema;
- dati in ingresso;
- output prodotti;
- soggetti autorizzati all'utilizzo;
- limiti di impiego;
- modalità di supervisione umana;
- metriche di accuratezza e affidabilità;
- procedure di verifica degli errori;
- modalità di registrazione e conservazione delle evidenze;
- misure di sicurezza;
- condizioni per la sospensione o interruzione dell'utilizzo.

3. Gli output prodotti dai sistemi di IA dovranno essere considerati elementi istruttori, indicatori di attenzione, supporti all'analisi o suggerimenti tecnici preliminari, e non potranno costituire automaticamente il fondamento esclusivo di decisioni amministrative, tecniche o provvedimentali.

4. Qualora un caso d'uso rientri, anche solo potenzialmente, tra quelli soggetti a obblighi rafforzati dalla normativa europea sull'intelligenza artificiale, le Parti provvederanno a definirne preventivamente la classificazione di rischio, gli adempimenti necessari e le misure di conformità.

Art. 14 - Proprietà, riuso e disponibilità delle soluzioni

1. Le soluzioni informatiche realizzate nell'ambito del presente Accordo saranno disciplinate secondo la normativa vigente in materia di titolarità, riuso, licenze, disponibilità del codice sorgente, documentazione tecnica e standard aperti.

2. Ove applicabile, Regione Piemonte promuove il riuso delle soluzioni realizzate da parte degli Enti aderenti e di altre pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dalle linee guida vigenti.

3. Le Parti si impegnano a favorire, ove tecnicamente possibile, l'utilizzo di standard aperti, formati interoperabili e soluzioni idonee a evitare vincoli tecnologici ingiustificati.

4. Restano ferme le eventuali limitazioni derivanti da esigenze di sicurezza, protezione dei dati, riservatezza, proprietà intellettuale, licenze di terzi o vincoli contrattuali.

Art. 15 - Formazione e accompagnamento

1. Regione Piemonte, anche tramite i soggetti tecnici incaricati, promuove attività di formazione, affiancamento e supporto all'avvio a favore degli operatori degli Enti aderenti.

2. Le attività formative potranno riguardare:

- utilizzo dei moduli applicativi;
- gestione dei procedimenti digitali;
- qualità e aggiornamento dei dati;
- interoperabilità e consultazione geografica;
- uso dei cruscotti e degli strumenti di reportistica;
- principi e limiti di utilizzo degli strumenti di IA;
- sicurezza informatica e protezione dei dati;
- gestione delle anomalie e richieste di supporto.

3. Gli Enti aderenti si impegnano a favorire la partecipazione del proprio personale alle attività formative ritenute necessarie.

Art. 16 - Monitoraggio, indicatori e risultati attesi

1. Il Tavolo tecnico definisce gli indicatori di monitoraggio degli interventi, anche al fine di valutarne l'efficacia e orientare le successive evoluzioni.

2. Gli indicatori potranno riguardare, in via esemplificativa:

- numero di procedimenti digitalizzati;
- numero di Enti utilizzatori;
- numero di istanze, ordinanze, concessioni o eventi gestiti tramite i nuovi moduli;
- livello di completezza dei dati;
- livello di georeferenziazione;
- tempi medi di lavorazione;
- numero di integrazioni attivate;
- utilizzo dei cruscotti;
- numero di casi d'uso IA sperimentati;
- accuratezza degli output sperimentali;
- feedback degli operatori;
- criticità riscontrate e risolte.

3. I risultati attesi consistono nel miglioramento progressivo della qualità informativa, della tracciabilità, dell'interoperabilità e dell'efficienza dei procedimenti incidenti sulla viabilità, nonché nella verifica controllata della possibile utilità di strumenti di IA a supporto dei gestori della rete.

Art. 17 - Durata e cronoprogramma

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al _____, salvo proroga concordata tra le Parti.

2. Le attività potranno essere articolate secondo il seguente cronoprogramma indicativo:

- Fase 1 - Analisi e co-progettazione: mappatura dei procedimenti, ricognizione dei fabbisogni, definizione dei requisiti e dei modelli dati;
- Fase 2 - Sviluppo e configurazione: realizzazione o evoluzione dei moduli applicativi, predisposizione delle integrazioni e definizione degli ambienti di test;
- Fase 3 - Sperimentazione e validazione: test dei procedimenti digitalizzati, avvio di casi d'uso pilota, raccolta feedback e correzione criticità;
- Fase 4 - Messa a disposizione e accompagnamento: rilascio progressivo, formazione operatori, supporto all'avvio e monitoraggio;
- Fase 5 - Valutazione e manutenzione evolutiva: misurazione risultati, valutazione degli impatti, definizione delle evoluzioni successive.

3. I tempi potranno essere rimodulati dal Tavolo tecnico in funzione delle esigenze operative, delle priorità condivise, della disponibilità dei dati e delle risorse.

Art. 18 - Condizioni di utilizzo

1. L'utilizzo degli strumenti realizzati o evoluti nell'ambito del presente Accordo è subordinato al rispetto delle condizioni tecniche, organizzative, giuridiche, economiche e di sicurezza definite dalle Parti.

2. Gli Enti aderenti si impegnano a utilizzare gli strumenti secondo le istruzioni operative, le regole di accesso, i profili autorizzativi e i manuali messi a disposizione.

3. Ogni Ente è responsabile dell'utilizzo degli strumenti da parte del proprio personale e dei soggetti eventualmente autorizzati.

4. L'utilizzo dei sistemi di IA è subordinato al rispetto delle specifiche condizioni previste dagli articoli 7, 12 e 13 del presente Accordo.

5. L'utilizzo delle componenti applicative da parte degli Enti fruitori comporta l'assunzione degli oneri di gestione, esercizio, assistenza, manutenzione ordinaria e manutenzione evolutiva secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 19.

Art. 19 - Oneri finanziari

1. Regione Piemonte sostiene, nei limiti delle risorse programmate e disponibili, gli investimenti necessari alla progettazione, realizzazione, configurazione, integrazione, dispiegamento e messa in esercizio delle soluzioni informatiche oggetto del presente Accordo presso la Città Metropolitana di Torino e le Province piemontesi, nonché, previa valutazione del Tavolo tecnico e compatibilmente con le risorse disponibili, presso le ulteriori Pubbliche Amministrazioni piemontesi titolari di infrastrutture viarie che aderiscano successivamente al presente Accordo.

2. Gli investimenti regionali di cui al comma 1 riguardano la fase di realizzazione e avvio delle soluzioni, incluse le attività di analisi, sviluppo, configurazione, integrazione iniziale, deployment, test, accompagnamento e formazione iniziale.

3. A decorrere dalla messa in esercizio delle soluzioni, gli oneri relativi alla gestione ordinaria, all'esercizio, all'assistenza tecnica, alla manutenzione ordinaria e alla manutenzione evolutiva delle componenti applicative utilizzate dagli Enti fruitori sono posti a carico della Città Metropolitana di Torino, delle Province piemontesi e degli eventuali ulteriori Enti aderenti che fruiscono degli strumenti. Con specifico riferimento alla Città Metropolitana di Torino e alle Province piemontesi, resta altresì fermo l'impegno a continuare a sostenere gli oneri dei servizi di assistenza e manutenzione di TE Online, oltre agli oneri relativi ai nuovi moduli e alle nuove componenti applicative forniti o messi a disposizione da Regione Piemonte.

3-bis. Per la Città Metropolitana di Torino e per ciascuna Provincia piemontese, il quadro economico di riferimento degli oneri relativi ai tre moduli applicativi e a TE Online è riportato nell'Allegato A, con importi IVA esclusa. Per i nuovi moduli, le stime indicate per licenza, manutenzione e assistenza sono riferite allo scenario di acquisizione integrale dei tre moduli e costituiscono il tetto massimo di riferimento per tale scenario; qualora l'Ente acquisisca o attivi soltanto una parte dei moduli, gli oneri a suo carico sono conseguentemente rideterminati in relazione alle sole componenti effettivamente attivate. Il canone di hosting, stimato nel quadro economico in euro 28.800,00 annui per lo scenario complessivo di 23 moduli, è ripartito proporzionalmente secondo i criteri definiti in fase di affidamento tenendo conto delle attivazioni effettive. Gli importi effettivi sono determinati all'esito della procedura di selezione del contraente da parte di Regione Piemonte e non possono eccedere i tetti massimi risultanti dall'Allegato A e dai criteri ivi indicati, salvo successivo espresso accordo tra le Parti e adozione dei necessari atti amministrativi e contabili.

3-ter. Ad integrazione di quanto previsto dai commi precedenti, la presente convenzione definisce l'importo di copertura finanziaria per il servizio TEOnline, in relazione alle attività di competenza della Città metropolitana di Torino, fino alla data del 31/12/2026. I relativi importi sono definiti e quantificati nell'Allegato A, tramite l'apposita tabella di cui al nuovo punto C.

4. Fermi restando, per Città Metropolitana di Torino e Province piemontesi, i tetti massimi individuali di cui al comma 3-bis e all'Allegato A, gli oneri di cui al comma 3 sono ripartiti tra gli Enti fruitori, inclusi gli eventuali Enti aderenti successivi, secondo una scala condivisa dal Tavolo tecnico, definita sulla base di criteri oggettivi e proporzionati, quali, a titolo esemplificativo, l'estensione della rete gestita, il numero di

procedimenti trattati, il numero di utenti abilitati, le funzionalità attivate e l'effettivo livello di utilizzo degli strumenti.

5. La scala di riparto è formalizzata mediante verbale del Tavolo tecnico o mediante apposita scheda tecnico-economica condivisa tra le Parti, ferma restando la necessità, ove prevista dagli ordinamenti dei singoli Enti, dell'adozione dei conseguenti atti amministrativi e contabili.

6. Regione Piemonte assume a proprio carico gli oneri di gestione, manutenzione ordinaria e manutenzione evolutiva delle componenti informatiche comuni che assicurano l'interoperabilità con il Sistema Informativo Regionale, con l'Infrastruttura Geografica Regionale, con AIROP e con gli ulteriori sistemi regionali pertinenti.

7. Restano a carico di ciascun Ente aderente gli oneri interni relativi alla partecipazione del proprio personale, alla messa a disposizione dei dati, alla collaborazione tecnica e amministrativa, alla validazione dei contenuti, all'utilizzo degli strumenti e all'adozione degli eventuali atti organizzativi, amministrativi e contabili necessari.

8. Eventuali sviluppi specifici, personalizzazioni locali, integrazioni ulteriori con sistemi propri degli Enti, servizi aggiuntivi o attività non ricomprese nel presente Accordo potranno essere disciplinati mediante separati atti, accordi, piani di attività o schede tecnico-economiche.

Art. 20 - Responsabilità

1. Ciascuna Parte è responsabile delle attività di propria competenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Accordo.

2. Regione Piemonte è responsabile del coordinamento generale degli interventi e della messa a disposizione degli strumenti realizzati nei limiti delle risorse e delle attività programmate.

3. Città Metropolitana e Province restano responsabili dei procedimenti amministrativi, degli atti, delle istruttorie, delle valutazioni tecniche, delle verifiche sul territorio, delle ordinanze, delle concessioni, delle autorizzazioni e di ogni altra attività di propria competenza.

4. L'utilizzo di strumenti digitali, algoritmici o di IA non determina trasferimento di responsabilità provvedimentale o tecnica dagli Enti competenti a Regione Piemonte, né al soggetto attuatore o ai fornitori tecnologici, salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni normative o contrattuali.

Art. 21 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni tecniche, organizzative, procedimentali, informatiche o di sicurezza acquisite nell'ambito del presente Accordo, ove non destinate alla pubblicazione o alla diffusione.

2. Restano fermi gli obblighi di trasparenza, pubblicità, accesso documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato previsti dalla normativa vigente.

Art. 22 - Modifiche e integrazioni

1. Il presente Accordo potrà essere modificato o integrato previo consenso delle Parti.

2. Le modifiche di carattere tecnico-operativo, che non incidano sugli elementi essenziali dell'Accordo, potranno essere definite mediante verbali del Tavolo tecnico, schede attuative, piani di lavoro o altri documenti condivisi.

3. Le modifiche sostanziali dovranno essere approvate secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle Parti.

Art. 23 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, digitalizzazione della pubblica amministrazione, contratti pubblici, protezione dei

dati personali, sicurezza informatica, intelligenza artificiale, gestione della viabilità e sicurezza delle infrastrutture stradali.

Art. 24 - Sottoscrizione

1. Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente dalle Parti.

2. L'Accordo produce effetti dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale, salvo diversa decorrenza espressamente indicata dalle Parti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per Regione Piemonte

(firmato digitalmente)

Per Città Metropolitana di Torino

(firmato digitalmente)

Per Provincia di Alessandria

(firmato digitalmente)

Per Provincia di Asti

(firmato digitalmente)

Per Provincia di Biella

(firmato digitalmente)

Per Provincia di Cuneo

(firmato digitalmente)

Per Provincia di Novara

(firmato digitalmente)

Per Provincia del Verbano Cusio Ossola

(firmato digitalmente)

Per Provincia di Vercelli

(firmato digitalmente)

ALLEGATO A - QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO E TETTI MASSIMI DI SPESA

Il presente Allegato recepisce il quadro economico allegato all'Accordo e riporta, per la Città Metropolitana di Torino e per ciascuna Provincia piemontese, gli oneri stimati relativi ai tre moduli applicativi e a TE Online. Tutti gli importi sono IVA esclusa. I valori relativi ai tre moduli rappresentano lo scenario massimo di acquisizione integrale dei tre moduli e non comportano l'obbligo, per il singolo Ente, di acquisirli tutti; in caso di acquisizione o attivazione parziale, il costo effettivo è limitato ai soli moduli attivati, ognuno dei quali incide sul costo totale per un terzo. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di conferire al Sistema Informativo Regionale i dati di interesse regionale mantenuti sui sistemi dell'Ente secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 8.

A. Tre moduli applicativi - Manutenzione e Assistenza

Ente	**Manutenzione (costo annuo)**	**Assistenza (costo annuo)**
Città Metropolitana di Torino	8.150,00 €	4.365,00 €
Provincia di Alessandria	5.350,00 €	2.970,00 €
Provincia di Cuneo	5.350,00 €	2.970,00 €
Provincia di Novara	5.350,00 €	2.970,00 €
Provincia di Asti	3.450,00 €	1.965,00 €
Provincia di Biella	3.450,00 €	1.965,00 €
Provincia del Verbano Cusio Ossola	3.450,00 €	1.965,00 €
Provincia di Vercelli	3.450,00 €	1.965,00 €

B. TE Online - Manutenzione, Assistenza e Cloud

Ente	**Canone 2027-2029**
Città Metropolitana di Torino	16.396,66 €
Provincia di Alessandria	9.922,66 €
Provincia di Cuneo	10.039,04 €
Provincia di Novara	4.275,70 €
Provincia di Asti	3.597,66 €
Provincia di Biella	1.811,48 €
Provincia del Verbano Cusio Ossola	1.992,38 €
Provincia di Vercelli	2.595,78 €

Il quadro economico stima un canone annuo di hosting pari a 28.800,00 € per 23 moduli (3 per ciascuna Provincia e 2 per la Città Metropolitana di Torino) e prevede che tale importo sia distribuito proporzionalmente sui singoli Enti. In coerenza con la facoltatività dell'acquisizione dei moduli prevista dal presente Accordo, la quota effettiva di hosting è definita in fase di affidamento tenendo conto dei moduli effettivamente attivati.

Nota: gli importi effettivi saranno determinati all'esito della procedura di selezione del contraente e non potranno eccedere i tetti applicabili risultanti dalle tabelle e dai criteri sopra indicati, salvo successivo espresso accordo tra le Parti e adozione dei necessari atti amministrativi e contabili.

C. TE Online – Città Metropolitana di Torino fino al 31/12/2026

Ente	**Canone fino al 31/12/2026**
Città Metropolitana di Torino	9.524,87 €